



DIREZIONE CENTRALE DELLE
PRESTAZIONI DI FINE SERVIZIO E
PREVIDENZA COMPLEMENTARE
UFFICIO I
PRESTAZIONI PREVIDENZIALI
DI FINE SERVIZIO

ISTITUTO NAZIONALE
DI PREVIDENZA
PER I DIPENDENTI
DELL'AMMINISTRAZIONE
PUBBLICA

Roma, li 19/06/2002

Agli Enti iscritti
(tramite gli Uffici provinciali INPDAP)

Alla Segreteria degli Organi Collegiali

Ai Dirigenti Generali

Ai Coordinatori delle Consulenze
Professionali

All'Ufficio Autonomo Atti Ufficiali e
Gestione Archivio Storico

Ai Dirigenti degli Uffici Centrali e Provinciali
INPDAP

LORO SEDI

INFORMATIVA N. 13

Oggetto: C.C.N.L. personale dirigente Comparto Regioni – Autonomie Locali.
Biennio economico 2000/2001.

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 51 del 1° marzo u.s. è stato pubblicato il CCNL relativo all'area della Dirigenza del Comparto Regioni – Autonomie Locali per il biennio economico 2000/2001.

I benefici economici del contratto si applicano a tutti i dirigenti del Comparto, compresi quelli delle IPAB, con rapporto a tempo indeterminato.

Stipendi tabellari

A decorrere dal 1° gennaio 2001 lo stipendio tabellare della qualifica unica dirigenziale stabilito dall'art. 24 del CCNL del 23/12/1999 è incrementato dell'importo mensile lordo di 187,99 euro (€ 364.000), per tredici mensilità.

Dal 1° settembre 2001 lo stipendio tabellare a regime è rideterminato in € 36.151,98 (€ 70.000.000), comprensivo del rateo di tredicesima mensilità.

Tale importo comprende:

- a. il precedente trattamento tabellare;
- b. l'incremento economico mensile di € 187,99;

- c. un ulteriore incremento mensile di €137,89 (£. 267.000), per tredici mensilità;
- d. l'importo annuo della indennità integrativa speciale, comprensivo del rateo di tredicesima mensilità, che dal 1° settembre 2001 cessa di essere corrisposta come autonoma voce retributiva;
- e. un importo annuo di €3.356,97 (£. 6.500.000) derivante da una corrispondente riduzione della retribuzione di posizione.

Effetti dei nuovi stipendi

Gli importi degli stipendi tabellari risultanti dall'applicazione del contratto hanno effetto sul trattamento ordinario di quiescenza – normale e privilegiato – sull'indennità premio di servizio, sull'indennità alimentare di cui all'art. 29, comma 4, del CCNL del 10 aprile 1996, sull'equo indennizzo, sulle ritenute assistenziali e previdenziali e sui contributi di riscatto.

Agli effetti dell'IPS, dell'indennità sostitutiva di preavviso nonché di quella prevista dall'art. 2122 del c.c., si considerano solo gli incrementi maturati alla data di risoluzione del rapporto di lavoro.

Si ritiene utile rammentare che sono valutabili nella base di calcolo dell'IPS i seguenti elementi retributivi:

- stipendio tabellare;
- I.I.S. (fino al 31/08/2001 perché dal successivo 1° settembre è ricompresa nello stipendio tabellare);
- maturato economico annuo di cui all'art. 35 - comma 1, lett. b, - del CCNL del 10/04/1996, ove acquisito (per 13 mensilità);
- retribuzione individuale di anzianità ove acquisita (per 13 mensilità);
- retribuzione di posizione (per 13 mensilità).

Non è invece valutabile la retribuzione di risultato.

I Dirigenti degli Uffici periferici sono pregati di trasmettere copia della presente informativa a tutte le Amministrazioni interessate.

IL DIRIGENTE GENERALE

(Dott. Luigi Marchione)

f.to Dott. Luigi MARCHIONE